**(Nn. 37 e 45-A)**

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)**

(RELATORE BARACCO)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Rilascio dei passaporti (N. 37)

**d'iniziativa del Senatore TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1953

E

Sui passaporti (N. 45)

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**
**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**
**col Ministro dell'Interno**
**col Ministro della Difesa**
**col Ministro del Tesoro**
**col Ministro delle Finanze**
**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1953

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1957**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. Sono al vostro esame due progetti di legge aventi per oggetto le norme per il rilascio dei passaporti, l'uno del collega senatore Terracini, presentato il 10 settembre 1953, l'altro d'iniziativa del Governo, presentato il 22 settembre stesso anno.

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'oggetto dei due disegni di legge ha fornito materia di discussione di questa Assemblea nella precedente legislatura: infatti, in data 23 maggio 1950 il senatore Terracini presentava al Senato una proposta di legge dal titolo « Rilascio dei passaporti ».

Rimesso in sede referente alla 1ª Commissione e per parere alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, queste ultime fecero conoscere il loro avviso in linea di principio favorevole al testo presentato, salvo qualche proposta di modifica nei dettagli.

La 1ª Commissione diede inizio all'esame di tale proposta, ma il Ministro dell'interno, a sua volta, presentava un disegno di legge sull'argomento dal titolo « Rilascio dei passaporti per l'estero » facendo istanza di soprassedere all'ulteriore disamina del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini onde procedere all'esame abbinato dei due testi.

Tale disegno di legge ministeriale venne presentato alla Presidenza del Senato il 22 marzo 1951.

La 1ª Commissione, dopo lunga ed elaborata discussione, approvava un suo testo di legge colla relazione illustrativa accurata e brillante del senatore Bisori, trasmessi, l'uno e l'altra, alla Presidenza il 6 marzo del 1952 e portati in discussione all'Assemblea nella seduta del 25 marzo stesso anno.

In detta seduta ed in quelle successive del 26 e 27 si discusse su tale progetto, che aveva in parte accolte le proposte contenute nel disegno di legge Terracini, in parte quelle avanzate nel progetto ministeriale, e che in parte conteneva modifiche ed emendamenti proposti dalla Commissione.

Nella seduta del 25 marzo si svolse la discussione generale e nelle successive del 26 e 27 ebbe luogo la discussione degli articoli con proposte di emendamenti sostanziali e formali, finchè il progetto venne definitivamente approvato nella predetta seduta del 27.

Trasmesso il disegno di legge alla Camera dei deputati, per l'intervenuto scioglimento del Parlamento, non potè essere messo in discussione e quindi decadde.

In data 10 settembre 1953, come più sopra si è riferito, il senatore Terracini ripresentava una sua proposta di legge sull'argomento ed il Governo, a sua volta, presentava alla Presidenza del Senato in data 22 settembre stesso anno un disegno di legge sullo stesso tema.

Il primo quesito che si presentava alla 1ª Commissione era quello di stabilire se si dovesse procedere all'esame dei due disegni separatamente o se si dovesse invece fare una discussione unica e quindi redigere una sola relazione su un testo della Commissione, nel quale si dovesse tener conto delle proposte contenute rispettivamente nei due disegni di legge.

La Commissione, su parere concorde di tutti i suoi membri e del proponente senatore Terracini, è venuta nella determinazione di procedere ad un'unica discussione presentando nella sua formulazione definitiva un testo proprio, che risultasse dopo l'esame comparativo dei due progetti.

Prima di scendere all'esame dei singoli articoli il vostro relatore ritiene di far precedere qualche breve considerazione d'ordine generale.

Nella relazione del senatore Bisori su riportata si legge: « chiunque creda che gli uomini sono una sola famiglia, che ogni uomo ha il diritto di comunicare liberamente cogli altri uomini, che le risorse naturali esistono per tutti gli uomini e non esclusivamente per coloro che occupano la zona in cui esse si trovano, auspica prossimo il giorno in cui ciascun uomo possa percorrere, a suo piacimento, la terra intera ».

Queste perspicue enunciazioni trovano consenziente all'unanimità la Commissione, così come già avevano raccolta la generale approvazione di questa Assemblea.

Possiamo però aggiungere che esse sono più vive che mai, in considerazione anche dei nuovi eventi politici che nel campo internazionale in progresso di tempo si sono verificati.

È di conoscenza comune che presso il Comitato degli Esperti del Consiglio d'Europa è allo studio un progetto diretto a semplificare le formalità di frontiera. Si tratta di abolire,

nell'àmbito dei Paesi europei, non solo i visti sui passaporti (non più necessari dal 1° gennaio 1956 per i Paesi membri del Consiglio d'Europa) ma addirittura i passaporti esteri.

Tale provvedimento merita di essere incoraggiato ed apprezzato in tutta la sua importanza, non solo e non tanto perchè eviterà noie e formalità inutili ai viaggiatori, agli emigranti ed ai turisti, ma perchè segnerà un nuovo passo verso quell'unificazione morale e giuridica dell'Europa, che è da tutti auspicata.

Nella desiderata ipotesi che il Mercato comune e l'Euratom abbiano concreta attuazione è certo che l'abolizione dei passaporti contribuirà a rendere più facili e cordiali i rapporti fra le popolazioni degli Stati dell'Europa libera.

E tale esigenza è tanto più sentita, quando si consideri che la necessità di un passaporto è in netto contrasto col carattere della vita moderna e coi rapporti pacifici ispirati a reciproca fiducia, che debbono intercorrere tra i popoli, sopratutto se si tiene presente lo sviluppo galoppante delle comunicazioni terrestri, marittime, e specialmente aree che caratterizzano la nostra età rendendo facili, rapidi e frequenti gli spostamenti degli uomini.

La Commissione auspica che l'abolizione del passaporto abbia ad attuarsi nel più breve termine possibile, considerandola non solo come la cessazione di un provvedimento amministrativo, ma come aspetto di una politica generale nella collaborazione integrale dei popoli liberi.

Con compiacimento sottolinea l'accordo perfezionatosi tra l'Italia e la Francia che facilita e snellisce le norme sui visti e che è già in applicazione dal 21 marzo testè decorso.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed approvato dalla sua maggioranza, sui quali, però, come di diritto, ha fatto ogni sua riserva l'opposizione.

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

*Art. 1.* — Nell'articolo 1 della proposta Terracini si legge: « Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, munendosi all'uopo del passaporto ».

Nel progetto governativo si dice invece: « Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi *salvo gli obblighi di legge* ».

Ci troviamo qui evidentemente di fronte ad una questione di principio.

Soccorrono in proposito le norme della Costituzione la quale, se è vero che all'articolo 2 precisa che « la Repubblica assicura i diritti dell'uomo » esige però l'adempimento dei suoi doveri; dispone poi l'articolo 16 che « ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge »; ed infine l'articolo 35 u. c. dispone che « la Repubblica riconosce la libertà d'emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale ».

Un'interpretazione letterale e logica di tali norme, a parere della maggioranza della Commissione, fa ritenere che se è pacifico e riconosciuto il diritto del cittadino di espatriare e di rimpatriare, è pur vero che tale diritto è condizionato all'adempimento degli obblighi che la legge stabilisce nell'interesse generale della collettività.

La Commissione, nella sua maggioranza, propone la formula adottata precedentemente e che ha già ottenuto l'approvazione dell'Assemblea.

In ordine poi al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge del senatore Terracini, che riguarda l'età minima per il rilascio e la durata quinquennale del passaporto, si propone di rinviare la regolamentazione di tali requisiti nei successivi articoli 15 e 17 per una più opportuna ed organica distribuzione della materia.

*Art. 2.* — I due progetti di legge hanno disposizioni analoghe o meglio identiche e qualche altra invece discordante; quelle comuni ad entrambi i progetti rispondono ad una fondamentale ragione, meritano quindi di essere approvate e figurano nel testo proposto dalla Commissione.

Nel progetto governativo sono indicate le norme seguenti, che non trovano un'analoga disposizione nel progetto Terracini: « Non possono ottenere il passaporto: 1) i minori, gli

interdetti, gli infermi di mente, che a norma di legge debbono risiedere o dimorare in un luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto; 2) coloro che debbono soddisfare una multa od una ammenda, salvo per questi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza ».

Ritiene la Commissione che la prima norma debba essere accolta nel progetto e ciò per ovvie ragioni che non meritano illustrazione, tanto più che essa ha già ottenuto il consenso dell'Assemblea.

La Commissione ritiene del pari che possa essere accolta la seconda norma, e ciò per l'ovvio riflesso che non pare nè opportuno nè giusto, per il riguardo che si deve alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, che venga consentito l'espatrio a chi debba soddisfare una pena pecuniaria comminata da una sentenza passata in cosa giudicata.

Sarà compito dell'Autorità giudiziaria, che deve curare l'esecuzione della sentenza, decidere se, tenendo conto della speciale entità del fatto e delle condizioni soggettive del condannato possa essere consentito l'espatrio senza obbligo di far fronte al pagamento della pena pecuniaria da parte di coloro nei confronti dei quali è stata adottata.

Esiste poi ancora tra i due disegni di legge una differenza circa i limiti di età fissati per coloro che siano obbligati al servizio militare di leva; nel progetto Terracini tale limite è compreso tra il 19° e 55° anno di età, nel progetto d'iniziativa del Governo tale limite è fissato tra il 17° e 45° anno.

In proposito occorre tener presente il parere espresso dalla Commissione di difesa. In esso si precisa che il termine del 17° e del 45° anno ha la sua base e giustificazione nelle disposizioni del nostro ordinamento militare, che pongono la iscrizione dei giovani nelle liste di leva nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno, quando cioè essi hanno ancora 17 anni, e la cessazione degli obblighi militari al 45° anno di età.

La Commissione propone quindi che vengano accettati i limiti stabiliti nel progetto di legge d'iniziativa governativa.

*Art. 3.* — Sulla materia che forma oggetto di tale articolo il progetto Terracini tace; per contro nel disegno di legge del Governo si chiede la facoltà agli organi competenti di negare il passaporto in tre fattispecie e cioè:

*a*) per violazione dei doveri di cui agli articoli 2, 4, 53, 54 della Costituzione;

*b*) per condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge:

*c*) quando il passaporto venga chiesto per Paesi che non usino trattamento di reciprocità nei riguardi dell'Italia, per quanto attiene all'ingresso di cittadini italiani in tali Paesi.

In ordine alla prima ipotesi si rileva che gli articoli della Costituzione richiamati sono di una genericità troppo vaga e non consentono una interpretazione chiara e risolutiva, per cui la norma può dar adito a interpretazioni arbitrarie. Si ritiene perciò più opportuno fissare criteri chiari, certi ed espliciti, che non comportino valutazioni eccessivamente discretive, arbitrarie od anche solo analogiche in una materia così delicata, che tocca un diritto di tutti i cittadini consacrato nella Carta costituzionale.

Si propone in sua sostituzione la formula seguente:

« Il passaporto può essere negato:

1) a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale non detentiva o ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, od al procedimento per l'irrogazione delle medesime;

2) a coloro che, nell'ultimo decennio, abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure abbiano riportato in Italia condanne per reati commessi all'estero o siano sottoposti ai relativi procedimenti;

3) quando il passaporto venga richiesto a destinazione di Paesi che applichino restrizioni e discriminazioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia o l'ingresso nel loro territorio di cittadini italiani ».

Il concedere all'autorità competente la facoltà di negare il passaporto a chi sia sottoposto ad una misura di sicurezza personale

non detentiva o ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, od al procedimento per l'irrogazione delle medesime, è ritenuto dalla Commissione una norma prudenziale che debba essere adottata.

Invero, le misure di sicurezza non detentive sono fissate nell'articolo 215 del Codice penale e sono: 1) la libertà vigilata; 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o più Provincie; 3) il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. Così pure le misure di prevenzione contenute nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono stabilite in modo tassativo che non consente interpretazioni estensive o tanto meno arbitrarie.

Non ignora la Commissione che in questa materia si sollevano eccezioni in quanto è in gioco, come più sopra si è detto, un diritto di ordine costituzionale, ma d'altra parte pare misura opportuna quella di lasciare alla discrezione dell'Autorità competente la facoltà di concedere o meno il passaporto, quando si tratti di soggetti contro i quali ragioni comprovate di sicurezza collettiva consigliano di limitar loro la libertà, sopratutto per ovviare al pericolo che essi possano recare pregiudizio al buon nome d'Italia per la loro condotta morale quanto meno sospetta.

Si tenga ancora in dovuta evidenza la circostanza che l'irrogazione delle misure di sicurezza non detentive e di quelle di prevenzione sono entrambe affidate all'Autorità giudiziaria con facoltà di ricorso in grado di Appello e di Cassazione e che infine, come risulta dalle disposizioni che formano oggetto di successive norme, l'eventuale rifiuto può sempre essere contrastato dai mezzi di impugnazione proposti sia in via amministrativa sia in sede giurisdizionale.

In ordine alla lettera *b*) soccorre l'ovvia considerazione che possa fondatamente essere negato il passaporto a chi nell'ultimo decennio si sia reso colpevole di violazione della legge in oggetto, poichè, in difetto, si verrebbe preventivamente ed implicitamente a vulnerare la portata ed il valore della legge stessa.

Del pari si ritiene giusto ed opportuno facoltizzare le Autorità competenti al rilascio o meno del passaporto a coloro i quali abbiano riportato condanna per reati commessi all'estero ed a coloro contro i quali sia in corso il relativo procedimento.

Questione certamente controversa è quella regolata dalla lettera *c*) dell'articolo in oggetto.

Infatti nella relazione che illustra il disegno di legge del senatore Terracini si legge: « gli Uffici di polizia e gli Uffici ministeriali pretestano solitamente a giustificazione del rifiuto dei passaporti collettivi la mancanza di reciprocità coi Paesi, che vengono indicati quali mèta del viaggio collettivo.

Bisogna finalmente denunciare questa argomentazione come una sciocca banalità, nella quale i termini pseudo giuridici della enunciazione malamente velano la fondamentale ignoranza dei princìpi di diritto internazionale da parte di coloro che l'hanno escogitata e che la vanno permanentemente smerciando.

L'Istituto della reciprocità è sempre stato posto e non può che essere posto al solo servizio della giusta aspettativa dei cittadini dello Stato che lo richiamano e che se ne avvale nei confronti degli altri Stati che vorrebbero ignorarlo. Ridotto nella sua schematicità elementare esso si può esprimere con le seguenti parole: "Io rifiuterò ai tuoi cittadini quanto tu rifiuterai ai miei".

Così nel caso in esame dei passaporti collettivi l'Italia potrà rifiutare l'accesso sul proprio territorio con passaporto collettivo ai cittadini di uno Stato che si rifiutasse di riconoscere la validità dell'analogo documento rilasciato dalla Repubblica italiana ai propri cittadini.

Ma se lo Stato straniero non ritiene di dover rilasciare ai propri cittadini il passaporto collettivo e tuttavia riconosce la validità di quello rilasciato dalla Repubblica italiana ai propri cittadini, il richiamo al principio della reciprocità si risolve nella pretesa di influire sullo Stato straniero perchè anch'esso riconosca ai propri cittadini l'agevolazione di cui ancora non fruiscono, il che significa non già tutelare i cittadini italiani, ma farsi paladini di cittadini di altri Stati contro il loro Stato:

posizione assurda ed argomentazione non valida ».

La tesi, per quanto abile e brillante, non convince in quanto non si adegua ai princìpi informatori che regolano il così detto istituto della reciprocità nei rapporti internazionali. È ovvio che il contenuto formale e sostanziale di tale istituto si concreta nel regolamento dei rapporti che intercorrono tra Stati sovrani.

Ogni Stato per ragioni di dignità e di prestigio, non disgiunte da una legittima tutela degli interessi propri e dei cittadini, deve essere disposto a concedere ai cittadini di un altro Stato egualmente sovrano quei diritti e quelle facilitazioni che quello Stato è disposto a concedere ai propri.

In altri termini, per seguire nella sua impostazione dialettica il senatore Terracini, il nostro ragionamento si può così esprimere: « io sono disposto a concedere ai tuoi cittadini quanto tu sei disposto a concedere ai miei ».

Ma non basta; oltre la così detta reciprocità legislativa conseguente e correlativa ad accordi perfezionatisi fra gli Stati esiste la così detta reciprocità di fatto la quale si ha quando il Paese A accorda un determinato diritto ai cittadini del Paese B, purchè non solo *ex lege*, ma anche di fatto un eguale e corrispondente diritto sia concesso dallo Stato B ai cittadini dal Paese A.

Per scendere al concreto: è ovvio che ogni Stato ha interesse di promuovere, sollecitare e facilitare l'ingresso dei cittadini degli altri Stati nel proprio e ciò non solo per far conoscere le proprie bellezze artistiche storiche e panoramiche, ma altresì per evidenti ragioni politiche e di prestigio ed infine per incrementare sotto il riflesso finanziario le proprie entrate.

Se quindi uno Stato *de facto et de jure* non concede ai propri cittadini di trasferirsi in un determinato Paese, questo Stato ha pure evidente il diritto di non consentire ai propri cittadini di recarsi in quello Stato che tale facoltà non concede ai suoi sudditi.

Concludendo quindi si propone l'accettazione della lettera *c*) nel testo proposto.

A questo punto si osserva che fa d'uopo richiamare norme con articolazioni diverse nell'uno e nell'altro disegno mettendo in comparazione articoli di diversa numerazione ma che riguardano lo stesso argomento.

*Art. 4.* — La Commissione ha deciso di far propria la formulazione proposta dal progetto governativo, in quanto ha ritenuto opportuno che nel passaporto siano specificatamente indicate le destinazioni dei Paesi per cui è stato rilasciato.

E ciò per ragioni di intuitiva evidenza.

*Art. 5.* — Si propone l'approvazione dell'articolo 5 di cui nel progetto d'iniziativa del Governo, salvo una modifica formale dell'ultimo comma, pur osservando che non esistono differenze sostanziali fra i due progetti.

*Art. 6 e 7.* — Altrettanto è a dirsi per gli articoli 6 e 7.

*Art. 8.* — Le differenze tra i due disegni consistono unicamente nella durata dei termini per la trasmissione delle domande, per il rilascio del passaporto o di copia del provvedimento di rifiuto del passaporto stesso.

Il senatore Terracini propone in *giorni due* il termine utile per la trasmissione della domanda dall'ufficio ammesso a riceverla, ma non competente al rilascio, all'ufficio competente, laddove tale termine nel progetto governativo è di *giorni dieci*.

Il senatore Terracini poi fissa in *giorni dieci* il termine utile dalla presentazione della domanda a quello per il rilascio o il rifiuto: per contro nel progetto governativo tale termine è di giorni 30. Infine nel progetto governativo si fissa un altro termine di *giorni dieci* per la consegna all'interessato da parte dell'ufficio competente al rilascio tramite quell'altro ufficio idoneo a ricevere la domanda ma non competente a rilasciare il passaporto.

La Commissione propone che il primo termine sia ridotto a *giorni cinque*, sia mantenuto il termine di *giorni trenta* per il rilascio o rifiuto in considerazione dell'opportunità di con-

sentire un lasso di tempo congruo per le necessarie indagini ed informazioni che possono interessare uffici diversi e tra loro distinti.

Infine riduce da *giorni dieci* a *giorni cinque* il termine per la trasmissione dall'ufficio competente al rilascio a quello autorizzato solo a ricevere la domanda.

Non concorda poi colla proposta del senatore Terracini contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 del suo progetto, con la quale si vorrebbe stabilire il principio di una sanzione in via amministrativa a carico degli eventuali responsabili dell'inosservanza dei termini di cui all'articolo stesso, e ciò perchè tale materia deve essere regolata nelle norme generali, che riflettono la responsabilità degli addetti ai pubblici uffici per la mancata osservanza dei loro doveri nel disimpegno delle mansioni ad essi affidate.

*Artt. 9-10-11-12.* — Nel progetto Terracini si dà facoltà al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, e, sentito il Consiglio dei ministri, di sospendere temporaneamente con decreto motivato il rilascio dei passaporti e la validità di quelli già rilasciati nei confronti di determinati Paesi, quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possano corrervi grave pericolo.

La materia è regolata dall'articolo 9 del progetto governativo, fatto proprio dalla Commissione, con la differenza che la facoltà di sospensione è affidata anzichè al Presidente della Repubblica, al Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, senza però provocare il parere del Consiglio dei ministri e ciò quando il rilascio di un passaporto risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna ed internazionale dello Stato.

Il senatore Terracini, come più sopra si è riferito, concede tale facoltà solo nell'ipotesi in cui nei Paesi per cui viene sospeso o negato il passaporto si verifichi il pericolo grave alla vita, alla libertà ed agli averi degli italiani.

La Commissione ritiene preferibile la formulazione adottata dal progetto d'iniziativa del Governo, e ciò per il riflesso che non si ravvisa opportuno impegnare nella materia soggetta la più alta carica dello Stato.

Il Ministro degli affari esteri risponde dei suoi atti al Parlamento, che ha pieno diritto di chiedere spiegazioni circa i motivi che l'hanno indotto ad adottare i provvedimenti di sospensione o di revoca di un passaporto.

Si ritiene pure che sia opportuno sollecitare l'avviso del Ministro dell'interno, come quello a cui è affidata la sicurezza interna del Paese, mentre non si ravvisa utile sentire il Consiglio dei ministri tanto più che, come più sopra si è già osservato, sia il Ministro per gli affari esteri, sia il Ministro dell'interno sono soggetti al controllo del Parlamento.

L'ipotesi poi prospettata che si verifichi cioè una situazione pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato pare alla Commissione un motivo più che fondato e più che legittimo.

Anche la modifica in merito proposta dalla 3ª Commissione non si ravvisa opportuna.

Nel progetto d'iniziativa del Governo è pure prevista la facoltà del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, di sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi, per motivi d'interesse generale o quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possono correre gravi pericoli in determinati Paesi.

Analoga facoltà infine viene concessa allo stesso Ministro per gli affari esteri, su proposta del Ministro della difesa, per l'espatrio di cittadini aventi obblighi militari.

Reputa la Commissione che le ipotesi su prospettate meritino di essere considerate come un motivo più che fondato per accordare le facoltà richieste.

Debbono essere in gioco motivi di interesse generale quali la sicurezza interna ed internazionale dello Stato e la vita, la libertà, e gli averi degli italiani debbono correre grave pericolo.

Così pure la sospensione temporanea di espatrio dei cittadini aventi obblighi militari è di così intuitiva evidenza da non richiedere soverchia illustrazione.

Onde garantire che le facoltà richieste siano contenute in giusti limiti la Commissione ha fissato la norma che tali provvedimenti debbono essere adottati con *decreto motivato*, al fine di consentire contro di essi il ricorso al Consiglio di Stato.

Così pure propone l'accoglimento degli articoli 10 e 12 del progetto governativo, che

regolano il ricorso al Ministro per gli affari esteri contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 6 e che stabiliscono la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti.

*Artt. 13-14.* — Gli articoli 13 e 14 del progetto governativo contengono disposizioni analoghe a quelle formulate degli articoli 11-12-13 del progetto Terracini, salvo qualche piccola differenza di dettaglio non degna di rilievo.

Le ipotesi poi prospettate nell'articolo 13 del progetto Terracini sono regolate dalla norma di cui all'articolo 18 del progetto governativo.

Si propone quindi l'accoglimento delle formulazioni degli articoli precitati stabilite nel progetto governativo e fatte proprie dalla Commissione.

## CAPO II.

## PASSAPORTI ORDINARI

*Artt. 15-16-17-18-19.* — Dalla comparizione dei due disegni di legge si evince la perfetta identità dei documenti che debbono essere allegati alla domanda e della procedura da seguirsi per l'inoltro della richiesta, per cui non vi può essere discussione al riguardo.

Così pure in detti articoli si fissano congrue norme per la conveniente regolamentazione di ipotesi suggerite dall'esperienza e che non possono suscitare dissensi e contrasti.

Se ne propone quindi l'approvazione coll'aggiunta di cui alla lettera *e*) dell'articolo 16, colla quale si richiama l'opportunità del nulla osta o assensi occorrenti secondo gli articoli 2 e 3, mentre nel progetto governativo si faceva riferimento unicamente all'articolo 3.

Degna di rilievo è la norma che fissa in anni 5 la durata della validità del passaporto, con facoltà del richiedente di limitarla ad un anno solo, che viene incontro ad un voto universalmente ed insistentemente formulato.

*Artt. 20-21.* — Nel progetto Terracini si stabilisce in lire 100 la somma da versarsi per il rilascio del passaporto quale rimborso del costo del libretto, escludendo il pagamento di ogni altra somma a qualsiasi titolo.

Si chiede altresì che tutti i documenti da allegarsi alla domanda del passaporto siano in carta libera.

Nel progetto governativo, per contro, e precisamente all'articolo 20, si precisa che per il rilascio o per il rinnovo dei passaporti è dovuta per ciascuna persona iscritta una tassa di lire 5.000 per la durata di anni cinque, salvo le eccezioni di cui all'articolo 21 seguente.

La tassa poi è di lire 1.000 se il passaporto è valido non oltre un anno; infine all'estero le tasse sono riscosse in moneta locale.

La questione ha già formato oggetto di ampia discussione nella precedente legislatura, sia in sede di Commissione, sia in Assemblea.

Le due tesi contrastanti si possono schematicamente riassumere in queste proposizioni; l'una afferma: « si tratta nella specie di un diritto costituzionale per cui nessuna spesa deve essere accollata al singolo, tranne il rimborso del costo del libretto »; l'altra sostiene: « se è vero che la Costituzione accorda il diritto a tutti i cittadini di espatriare non può desumersi come necessaria conseguenza nascente da tale norma quella di negare allo Stato il diritto del rimborso alle spese che lo Stato stesso si accolla e per le quali nel suo complesso necessariamente assume un onere non lieve ».

Con tale disposizione si verrebbe a stabilire il principio che tutti i diritti di qualsiasi natura stabiliti nella Costituzione dovrebbero considerarsi gratuiti, principio questo che, se adottato, porterebbe a conseguenze di una gravità finanziaria non facilmente valutabile.

Per di più si osserva che non è giusto che il costo di questo servizio debba gravare sulla collettività ed in ispecie su quelli, e sono la grande maggioranza, che non chiedono alcun passaporto.

D'altra parte occorre tener presente che l'articolo 21, con larghezza veramente generosa, consente l'esenzione dal pagamento di ogni tassa per il rilascio del passaporto e la carta libera per i relativi documenti ad un'estesissima categoria di cittadini, per cui, in definitiva, l'onere verrebbe esclusivamente a gravare su chi si reca all'estero per ragioni turi-

stiche incontrando per di più una spesa contenuta in limiti più che modesti.

La Commissione finanza e tesoro ha in proposito espresso il suo avviso che è favorevole alla decisione adottata dalla Commissione.

Non è infine un fuor d'opera il ricordare poi che la proposta del mantenimento della tassa in oggetto è già stata approvata dalla maggioranza del Senato in Assemblea.

In merito all'articolo 21 la Commissione è stata unanime nel riconoscere l'esenzione da ogni tassa per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti ordinarii in Italia od all'estero a tutte le categorie di cittadini indicate nell'articolo medesimo. Essendo ivi prevista l'esenzione stessa anche per i cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro, è implicitamente da ritenersi accolta la petizione n. 48, presentata al Senato dalla Federazione delle Colonie libere italiane in Svizzera, e deferita a suo tempo all'esame della Commissione.

La Commissione ha ritenuto poi di estendere l'esenzione, oltrechè ai mutilati ed invalidi di guerra, così come era proposto nel progetto di legge del Governo, anche ai mutilati od invalidi per servizio o per lavoro, nonchè ai genitori dei caduti in guerra e dei caduti per servizio o per lavoro.

Alla lettera *i*) dell'articolo in oggetto poi si concede il beneficio dell'esenzione dal pagamento di diritti o tasse oltrechè alle vedove e agli orfani di guerra, altresì alle vedove e agli orfani dei mutilati per servizio o per lavoro.

*Art. 22.* — Con tale articolo si fissa l'obbligo del rimborso del costo del libretto a chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario, anche se ammesso all'esenzione disposta nell'articolo 21.

## CAPO III.

## PASSAPORTI COLLETTIVI

*Art. 23.* — Gli articoli 14 e 23, rispettivamente proposti nel disegno di legge Terracini ed in quello d'iniziativa del Governo, regolano i così detti passaporti collettivi.

Fra l'uno e l'altro articolo non vi sono differenze sostanziali.

Nell'articolo 14 (disegno di legge Terracini) tra i motivi che legittimano la domanda del passaporto collettivo, oltre agli scopi culturali, sportivi, turistici e religiosi si indicano: « od altri non espressamente considerati illeciti dalle leggi della Repubblica ».

Ipotesi questa che non è prevista nell'articolo 23 (disegno di legge governativo).

La Commissione ha ritenuto non accoglibile tale aggiunta, in quanto troppo generica, mentre la formula del disegno governativo è molto larga e comprende scopi più che ampi.

Ritiene poi che la penalità indicata nell'ultimo comma dell'articolo 14 (progetto Terracini) da infliggersi a chi, in caso di richiesta di passaporto collettivo, renda scientemente asseverazioni non veridiche debba trovare sede più idonea nelle disposizioni penali.

*Artt. 24 e 25.* — Gli articoli 15 (progetto Terracini) e 24 (progetto governativo) sono identici, tranne per la misura della tassa, che è fissata in lire 250 *pro capite* secondo la proposta Terracini e in lire 300 secondo la proposta del Governo.

La Commissione accede a quest'ultima, sopratutto tenendo presenti le numerose esenzioni stabilite all'articolo 21.

Con l'articolo 16 del disegno di legge Terracini si esclude ogni diritto od imposizione speciale di cancelleria o similari da parte degli uffici consolari italiani all'estero.

Valgono in proposito le considerazioni più sopra svolte in ordine alla tassa da applicarsi per i passaporti ordinari, che consigliano di non accettare tale proposta, anche per il riflesso, che molti uffici consolari all'estero hanno necessità di poter contare su introiti a tale titolo, con i quali riescono a far fronte a necessità inderogabili di cancelleria.

La Commissione in proposito fa voti perchè in sede di regolamento la materia sia disciplinata con criteri di moderazione e di equità e con uniformità di misura onde impedire ingiustificate differenze tra ufficio ed ufficio.

La Commissione infine ritiene che non si possa accogliere la limitazione dei termini, così come è chiesto nell'ultima parte dell'articolo 16 del disegno di legge Terracini, in quanto, come è ovvio, all'estero per assumere le dovute informazioni sui richiedenti vigono gravi difficoltà, che non trovano analogia in Patria.

Nessuna divergenza esiste tra i due progetti in ordine all'articolo 25.

## CAPO IV.

## PASSAPORTI SPECIALI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI

*Artt. 26-27-28.* — Per quanto riflette i passaporti speciali o documenti equipollenti che sono regolamentati all'articolo 17 del progetto Terracini ed agli articoli 26-27-28 del progetto d'iniziativa governativa, si propone di accogliere, salvo una lieve modifica formale all'ultimo comma dell'articolo 26, le formulazioni presentate dal Governo, che appaiono più complete ed organiche. Soltanto, in accoglimento di proposta del senatore Raffeiner, la Commissione ha ritenuto che, per il rilascio e il rinnovo delle carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto, non debba essere applicata la tassa di lire 5.000 per il passaporto di durata quinquennale e quella di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno. Pertanto si propone la soppressione, nel secondo comma dell'articolo 28 del testo governativo, del riferimento ai precedenti articoli 20 e 21, contenenti le norme fiscali relative ai passaporti ordinari.

## CAPO V.

## DISPOSIZIONI PENALI

*Artt. 29-30-30 bis.* — Nel disegno di legge governativo si propone la pena dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave, per chi esce dal territorio senza passaporto od altro documento equipollente; nel progetto Terracini si propone invece una pena alternativa e cioè l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire 100.000. La divergenza aveva già formato oggetto di discussione sia in sede di Commissione, sia in Assemblea nella precedente legislatura.

Tanto la Commissione, quanto l'Assemblea si erano pronunciate in senso favorevole alla proposta Terracini.

Di eguale parere è oggi la Commissione.

Nel primo comma dell'articolo 29 (progetto governativo) si fissa che la pena dell'arresto è portata fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000 quando il passaporto fosse stato negato o ritirato.

La Commissione propone che tale disposizione venga accolta ritenendo che sia evidentemente opportuno aggravare la pena contro colui che esce dal territorio quando il passaporto gli sia stato negato o ritirato.

È pure del parere che venga accolta la proposta Terracini, secondo la quale deve essere inflitta la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 500.000 nel caso in cui fosse in corso, al momento dello espatrio un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive, ovvero l'espatriato non avesse ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Resta a decidere circa il reato configurato nell'articolo 30 del disegno di legge del Governo riflettente il passaggio da uno Stato estero, per il quale era stato rilasciato il passaporto valido, ad un altro Stato: proposta questa che non figura nel progetto Terracini.

La questione ha formato oggetto di vivace dibattito sia in Commissione, sia in Assemblea nella precedente legislatura.

La Commissione nella sua maggioranza, confortata dal voto già emesso dall'Assemblea in sua seduta 27 marzo 1952, ritiene opportuno che tale disposizione venga mantenuta e ciò per il riflesso che, in caso contrario, verrebbe frustrato lo scopo di impedire l'attuazione delle facoltà di limitare l'espatrio per i Paesi che applichino discriminazioni o restrizioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia o l'ingresso nei loro territorii di cittadini italiani, annullando del pari implicitamente le facoltà discretive concesse al Ministero degli affari esteri di sospendere o negare o ritirare il rilascio di passaporti nelle ipotesi prospettate negli articoli 9 e 11 della legge.

*Art. 30-bis.* — La materia contenuta nell'articolo 30-*bis* è pacifica.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

*Artt. 31-32-33.* — Nessuna divergenza in ordine alle disposizioni contenute in detti articoli nei due progetti e la loro approvazione è quindi pacifica.

BARACCO, *relatore.*

ALLEGATI.

## PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE

*sui disegni di legge nn. 37 e 45.*

La 3ª Commissione, premesso che gli obblighi di legge ai quali è costituzionalmente subordinato il diritto di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica debbono intendersi esauriti nel duplice ordine delle formalità e delle condizioni soggettive legislativamente precostituite;

ritenuta per altro preminente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza interna ed internazionale dello Stato;

presi in esame la proposta del senatore Terracini (37) e il disegno presentato dal Governo (45);

esprime in linea di massima parere favorevole a quest'ultimo, che sostanzialmente riproduce il testo già approvato dal Senato nella prima legislatura, convenendo nei motivi che in quella sede portarono alla sua approvazione;

ritiene tuttavia opportuno proporre la sostituzione del testo dell'articolo 9 col seguente:

« Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per l'interno, può, con decreto motivato, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, revocarlo se già rilasciato, o limitarne le destinazioni per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato ».

Ritiene infine inammissibile il punto *c*) dell'articolo 3 in quanto non applicabile nella materia in oggetto il criterio della reciprocità, e ne propone pertanto la soppressione.

## PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE

*Sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini (n. 37).*

La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica;

esaminata, in sede consultiva, la proposta di legge del senatore Terracini, avente per oggetto « *rilascio dei passaporti* », nella parte di essa attinente alla *materia militare;*

considerato, in ordine ai singoli articoli relativi a detta materia:

1) che la disposizione, pienamente giustificata, dell'articolo 2, lettera *e*) secondo la quale non può essere rilasciato passaporto a chi è vincolato da obblighi di leva o da speciali obblighi militari, andrebbe però modificata:

*a*) nel senso che il limite minimo e massimo di *diciannove e di cinquantacinque anni* siano rispettivamente portati a *diciassette e a quarantacinque anni,* in conformità alle norme del nostro ordinamento militare che pongono l'iscrizione dei giovani nelle liste di leva nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno (e quindi quando hanno ancora *diciassette anni*) e la cessazione degli obblighi militari al *quarantacinquesimo anno;*

*b*) nel senso che sia precisato che l'Autorità militare che può rilasciare il *nulla osta* sia il Ministro della difesa o Autorità da lui *delegata* e ciò specialmente per i criteri di *uniformità* che è opportuno siano adottati nella materia;

2) che la Commissione concorda pienamente col proponente quanto alla norma dell'articolo 2, lettera *f*) relativa al divieto di rilascio di passaporti ai residenti all'estero che, dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, non abbiano regolarizzata la loro posizione militare;

3) che appare alla Commissione non necessaria la specifica norma contenuta nell'articolo 2, lettera *g*) circa il divieto di rilascio del passaporto ai « renitenti di leva e ai disertori » in quanto essa deve ritenersi compresa nella norma più generale contenuta nella lettera *e*) dell'articolo 2 innanzi illustrata;

4) che manca nel progetto del senatore Terracini una norma secondo la quale, in *casi eccezionali* e di *carattere generale* (emergenza, tensione internazionale ecc.) possa essere, in *via temporanea,* sospeso l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari, norma contenuta invece nel secondo comma dell'articolo 11 del disegno di legge proposto dal Governo, esaminato dalla Commissione nella seduta odierna, del tenore seguente: « Può altresì (il Ministro degli affari esteri), in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sospen-

dere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari ». La Commissione è del parere che questa norma debba essere inserita, con gli opportuni coordinamenti, nel testo proposto dal senatore Terracini.

Questa norma, come è stato detto nel parere espresso sul disegno governativo, risponde al superiore interesse dello Stato di disporre, più immediatamente, nei casi eccezionali predetti, dei cittadini ai quali è affidata la difesa del Paese;

5) che la Commissione concorda col proponente circa la limitazione alla durata di un anno della validità del passaporto rilasciato a chi non abbia soddisfatti gli obblighi di leva;

6) che, in ordine alle disposizioni di carattere penale, la Commissione ritiene che debba mantenersi alle infrazioni ipotizzate nella soggetta materia il carattere contravvenzionale previsto dal testo governativo (salvo che il fatto non costituisca reato più grave) e che, pertanto, anche l'ipotesi specificatamente prevista all'articolo 18 della proposta Terracini, secondo la quale chi espatriasse senza passaporto non avendo ancora adempiuto agli obblighi di leva commetterebbe un reato di carattere delittuoso, punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a ciquecentomila lire, debba rientrare nella norma punitiva di carattere generale, prevista, per tutte le ipotesi, anche più gravi, di espatrio irregolare.

La Commissione è quindi del parere che il primo comma dell'articolo 18 della proposta Terracini debba essere sostituito — salvo gli opportuni coordinamenti — con il testo dell'articolo 29 del testo governativo che è del seguente tenore:

« Chi esce dal territorio italiano senza passaporto o altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire centomila, salvo che il fatto costituisca reato più grave. La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire centomila quando il passaporto fosse stato negato o ritirato ».

Per le considerazioni innanzi esposte la Commissione esprime a maggioranza, il parere che al testo proposto dal senatore Terracini siano da apportare le modifiche ed aggiunte innanzi indicate.

*Sul disegno di legge del Governo (n. 45).*

La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, esaminato, in sede consultiva, il disegno di legge « *sui passaporti* » presentato al Parlamento dal Ministro degli affari esteri; ritenuto che essa deve esprimere il suo parere sulla sola parte attinente alla materia militare;

considerato in ordine alle singole norme relative a tale materia:

*a*) che il divieto previsto dall'articolo 2, lettera *f*), secondo il quale il passaporto non può essere concesso a coloro che, compresi tra il 17 e il 45° anno di età, siano *obbligati al servizio militare di leva* o risultino *vincolati da speciali obblighi militari* ove non intervenga l'assenso del Ministro della difesa o di Autorità da lui dipendenti e delegate, ha la sua base e giustificazione nelle disposizioni del nostro ordinamento militare che pongono l'iscrizione dei giovani nelle liste di leva nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno, (quando, cioè, essi hanno ancora diciassette anni) e la cessazione degli obblighi militari al quarantacinquesimo anno di età;

*b*) che egualmente giustificata appare la norma dell'articolo 2, lettera *g*) relativa ai residenti all'estero ai quali, in ogni caso, non è consentito il rilascio del passaporto ove non abbiano regolarizzata la posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare e ove il passaporto sia richiesto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età;

*c*) che la facoltà concessa dall'articolo 11, comma secondo, al Ministro della difesa di proporre e al Ministro degli affari esteri di disporre — *in casi eccezionali* — la sospensione, *in via generale*, degli espatrii di coloro che hanno obblighi militari ha la sua ragione d'essere nell'interesse superiore dello Stato in *particolari situazioni* (come ad esempio in casi di emergenza, di grave tensione internazionale, ecc. ecc.) di avere la più immediata disponibi-

lità dei cittadini ai quali è affidata la difesa del Paese, mentre per i casi in cui trattasi di persone per le quali l'espatrio può essere pericoloso per la sicurezza nazionale, provvede la norma dell'articolo 9 del testo in esame;

considerato inoltre che nella lettera *e*) dell'articolo 16, là dove si indicano fra i documenti prescritti per il rilascio del passaporto, « il nulla osta e gli assensi occorrenti », alle parole « *secondo l'articolo 3* » vadano sostituite le altre « *secondo gli articoli 2 e 3* », giacchè è precisamente l'articolo 2 che prescrive l'assenso del Ministro della difesa o di altra autorità militare da lui delegata;

che nel loro complesso, le norme riferentisi alla materia militare, a giudizio della Commissione, contemperano nei giusti termini gli interessi dello Stato col diritto della libertà di espatrio dei cittadini costituzionalmente garantita;

esprime a maggioranza, *per la parte di sua competenza,* parere favorevole al disegno di legge « *sui passaporti* » nel testo proposto dal Governo con la modifica all'articolo 16, lettera *e*) innanzi indicata.

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE

*Sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini (n. 37).*

La Commissione rileva che l'articolo 8 della proposta di legge, in cui si esclude qualsiasi diritto o tassa per il rilascio del passaporto, viene ad escludere un qualsiasi corrispettivo per il servizio che lo Stato attua a favore del cittadino.

Una tale impostazione innova pericolosamente (ai fini finanziari) sull'attuale sistema in atto per i servizi in genere della pubblica Amministrazione a favore dei singoli cittadini.

Non appare accettabile in sè e per i riflessi di principio che potrebbe avere in tutti gli altri settori.

*Sul disegno di legge del Governo (n. 45).*

Per quanto di sua competenza, la Commissione non ha nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE TERRACINI

(37)

—

**Rilascio dei passaporti.**

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi munendosi all'uopo del passaporto.

Il passaporto viene rilasciato con validità quinquennale, al cittadino che abbia compiuto il 14° anno di età, dal Ministero per gli interni e per sua delega dalle Questure della Repubblica.

Art. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

*a*) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

*b*) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo a un anno;

*c*) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva;

*d*) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà altrui, siano privi del consenso della persona che la esercita o, in sua mancanza, del Pretore nei capoluoghi di Mandamento o altrimenti del Giudice conciliatore;

*e*) coloro che, trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad una età compresa tra il 19° e il 55° anno, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, a meno che le Autorità militari non rilascino il nulla osta;

*f*) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età,

DISEGNO DI LEGGE

DEL GOVERNO

(45)

—

**Sui passaporti.**

CAPO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, valendosi del passaporto, o di documento equipollente, che verrà rilasciato previ accertamenti attinenti alla osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

*a*) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lasciano convenientemente affidate ad altri;

*b*) i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto;

*c*) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o che debbono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il *nulla osta* dell'Autorità che deve curare la esecuzione della sentenza;

*d*) coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno, salvo che penda solo gravame dell'imputato avverso sentenza di proscioglimento;

*e*) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva;

*f*) coloro che trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad un'età compresa fra il 17° ed il 45° anno, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, quando il Ministro dei-

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

**Sui passaporti.**

CAPO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, valendosi all'uopo del passaporto o di documento equipollente ai termini della presente legge.

Art. 2.

*Identico.*

*a*) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

*b*) *identico;*

*c*) *identico;*

*d*) coloro contro i quali sia stato emesso mandato di cattura o di arresto oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno, salvo che penda solo gravame dell'imputato avverso sentenza di proscioglimento;

*e*) *identico;*

*f*) *identico;*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

*g*) i renitenti di leva e i disertori.

Art. 3.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi con i quali l'Italia mantiene rapporti diplomatici.

Art. 7.

Il passaporto indica:

*a*) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza del titolare;

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

la difesa o autorità da lui dipendenti all'uopo delegate non assentano al rilascio del passaporto;

*g*) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

*h*) coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfacciano alle condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione.

Art. 3.

Il passaporto può essere negato:

*a*) per violazione dei doveri di cui agli articoli 2, 4, 53 e 54 della Costituzione;

*b*) per condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge;

*c*) quando il passaporto venga chiesto per Paesi che non usino trattamento di reciprocità nei riguardi dell'Italia per quanto attiene all'ingresso di cittadini italiani in tali Paesi.

Art. 4.

Il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate.

Art. 5.

I passaporti e documenti equipollenti indicano:

*a*) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del titolare;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

*g*) *identico;*

*h*) *soppresso.*

Art. 3.

Il passaporto può essere negato:

1) a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale non detentiva o ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, od al procedimento per l'irrogazione delle medesime;

2) a coloro che, nell'ultimo decennio, abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure abbiano riportato in Italia condanne per reati commessi all'estero o siano sottoposti ai relativi procedimenti;

3) quando il passaporto venga richiesto a destinazione di Paesi che applichino restrizioni e discriminazioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia o l'ingresso nel loro territorio di cittadini italiani.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

*a*) *identico;*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

*b*) la data di emissione e la data di scadenza;

*c*) le caratteristiche somatiche del titolare e una sua fotografia firmata e autenticata.

Art. 5.

La domanda del passaporto è presentata:

*a*) in Italia: alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza o, in mancanza di questi, al Comando locale dei carabinieri nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora; ovvero al Sindaco del Comune di abituale residenza;

*b*) all'estero: alla Rappresentanza o Agenzia consolare competente per territorio, oppure, in mancanza di queste, alla Rappresentanza diplomatica.

Art. 9.

La domanda di passaporto che sia stata presentata a un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio viene trasmessa dall'ufficio ricevente, insieme ai documenti di cui all'articolo 6, all'ufficio competente non oltre il secondo giorno dalla presentazione.

L'ufficio competente rilascia il passaporto entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o dal suo ricevimento, secondo il primo comma di questo articolo. Il rifiuto del passa-

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

*b*) destinazione e durata.

Se individuali, descrivono altresì le caratteristiche somatiche del titolare e ne contengono la fotografia, firmata ed autenticata.

Art. 6.

I passaporti e documenti equipollenti sono rilasciati, rinnovati e ritirati dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

*a*) in Italia dai Prefetti, dai Questori e, per casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera;

*b*) all'estero dai rappresentanti diplomatici e consolari o, per loro subdelega, dagli agenti consolari da loro dipendenti.

Art. 7.

Chi intende ottenere un passaporto od altro documento equipollente deve domandarlo:

*a*) in Italia; nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora, alla Questura od all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, o in mancanza di questi al Comando locale dei carabinieri od al Sindaco od anche, in casi eccezionali, agli Ispettori di Frontiera;

*b*) all'estero; alla Rappresentanza od Agenzia consolare competente per territorio oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica.

Della domanda di passaporto vien rilasciata ricevuta.

Art. 8.

Ogni domanda in materia di passaporti ed equipollenti che sia presentata ad un Ufficio ammesso a riceverla ma non competente ad accoglierla viene dall'Ufficio ricevente trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'Ufficio competente non oltre dieci giorni dalla presentazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento di rifiuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

*b*) *identico.*

I passaporti e documenti equipollenti, se individuali, descrivono altresì le caratteristiche somatiche del titolare e ne contengono la fotografia, firmata ed autenticata.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

Ogni domanda in materia di passaporti e equipollenti che sia presentata ad un Ufficio ammesso a riceverla ma non competente ad accoglierla viene dall'Ufficio ricevente trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'Ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento di rifiuto. In difetto la domanda s'intende respinta.

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

porto è comunicato all'interessato, con decisione scritta contenente la motivazione specifica del rifiuto stesso, entro il termine di cui al comma precedente.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta sanzioni in via amministrativa a carico dei responsabili, riservata l'azione giudiziaria all'interessato.

Art. 10.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri e sentito il Consiglio dei Ministri, può sospendere temporaneamente con decreto motivato il rilascio dei passaporti e la validità di quelli già rilasciati nei confronti di determinati paesi, quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possano correrví grave pericolo.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

Il passaporto o la copia del provvedimento di rifiuto, quando la domanda sia stata presentata ad altro Ufficio, vengono consegnati per tramite di questo all'interessato nei successivi dieci giorni. In difetto la domanda si intende respinta.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto o revocarlo se già rilasciato, quando risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Art. 10.

Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 6 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso s'intende rigettato.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'Interno, può, per motivi di interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possan correre grave pericolo in determinati Paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Il passaporto o la copia del provvedimento di rifiuto, quando la domanda sia stata presentata ad altro Ufficio, vengono consegnati per tramite di questo all'interessato nei successivi 5 giorni.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Ministro dell'interno, con decreto motivato, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, revocarlo se già rilasciato o limitarne le destinazioni per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Art. 11.

Quando il titolare di un passaporto o altra persona su di esso iscritta venga a trovarsi in condizioni ostanti al suo rilascio il passaporto è dichiarato nullo nei suoi confronti e ritirato.

Art. 12.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia all'ufficio dal quale lo ha ottenuto.

Art. 13.

Il passaporto può venire rinnovato prima della scadenza o fino a tre mesi da questa. Alla domanda di rinnovo vanno allegati i documenti di cui all'articolo 6, n. 3, 4 e 5.

L'Autorità competente al rilascio e al rinnovo del passaporto può dispensare il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo l'articolo 6, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero fare fede.

Art. 4.

I minori ai 14 anni di età sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. Essi possono anche essere iscritti nel passaporto di altra persona purchè vi sia l'assenso

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

Art. 12.

Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato.

Entro quindici giorni dalla notificazione, su richiesta di parte, della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto questo dovrà essere rilasciato.

Art. 13.

Il passaporto cessa di avere validità e viene ritirato quando, dopo il rilascio, sopravvengono motivi di diniego ai sensi degli articoli 2 e 3.

Qualora siano temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 11, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o lo espatrio dei cittadini aventi obblighi militari possono essere ritirati o sostituiti i passaporti colpiti dalla sospensione.

Art. 14.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad un Ufficio di pubblica sicurezza o Comando di carabinieri.

CAPO II.

*Passaporti ordinari.*

Art. 15.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Art. 12.

*Identico.*

Il passaporto dovrà essere rilasciato entro quindici giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciarlo.

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

CAPO II.

*Passaporti ordinari.*

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

di chi esercita su di essi la tutela (genitore, tutore o giudice tutelare).

Art. 6.

Alla domanda del passaporto da redigersi in carta libera devono unirsi i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dei carichi pendenti;

4) nulla osta ed assensi eventualmente occorrenti secondo l'articolo 2, lettere *d*) e *e*);

5) la ricevuta di un versamento della somma di lire 100, a rimborso del costo del libretto, da effettuarsi presso un ufficio postale;

6) due fotografie firmate che saranno autenticate dall'Autorità che riceve la domanda.

Tutti i documenti da allegarsi alla domanda di passaporto devono essere rilasciati in carta libera. Della domanda di passaporto viene rilasciata ricevuta.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto dei genitori o del tutore.

In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, ottenere passaporto individuale.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

Art. 16.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

*a*) atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) stato di famiglia;

*d*) certificati dei carichi pendenti;

*e*) *nulla osta* ed assensi occorrenti secondo l'articolo 3;

*f*) per le persone di età superiore ai sette anni: due fotografie, firmate dal titolare ed autenticate dall'Ufficio che riceve la domanda di passaporto (compresi i Comandi locali dei carabinieri).

Art. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve, e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Art. 16.

*Identico.*

*a*) *identico;*

*b*) *identico;*

*c*) *identico;*

*d*) *identico;*

*e*) *nulla osta* o assensi occorrenti secondo gli articoli 2 e 3;

*f*) per le persone di età superiore ai sette anni: due fotografie autenticate dall'Ufficio che riceve la domanda di passaporto (compresi i Comandi locali dei carabinieri).

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Art. 8.

Per il rilascio del passaporto non è dovuto alcun diritto o tassa a nessun titolo e con nessuna motivazione, salvo il versamento di lire 100 di cui al n. 5 dell'articolo 6.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

Art. 18.

I passaporti ordinari possono venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 17 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 16.

Il rinnovo sarà negato quando vengano in applicazione gli articoli 2 e 3.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anzichè l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

Art. 19.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 16, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

Art. 20.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

Art. 21.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

*a*) dagli indigenti;

*b*) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

*a) identico;*
*b) identico;*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Art. 14.

Su domanda di non meno di 5 e non più di 50 persone, e per viaggi a scopi culturali sportivi, turistici, religiosi o altri non espressamente considerati illeciti dalle leggi della

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

*c*) dai giornalisti professionisti inscritti nell'albo;

*d*) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

*e*) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici anche locali, o parastatali;

*f*) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

*g*) dai decorati al valor militare o civile;

*h*) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, nonchè dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;

*i*) dalle vedove o dagli orfani di guerra, nonchè dalle vedove o dagli orfani dei mutilati per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539;

*l*) dai ministri di culto, religiosi o missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 22.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 21, rimborsare il costo del libretto.

CAPO III.

*Passaporti collettivi.*

Art. 23.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

*c*) *identico;*

*d*) *identico;*

*e*) *identico;*

*f*) *identico;*

*g*) *identico;*

*h*) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio o lavoro, dai genitori dei caduti in guerra e per servizio o lavoro, nonchè dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;

*i*) dalle vedove o dagli orfani di guerra, nonchè dalle vedove o dagli orfani dei mutilati per servizio o lavoro;

*l*) *identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

CAPO III.

*Passaporti collettivi.*

Art. 23.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Repubblica, viene rilasciato, con validità non superiore a quattro mesi e per un solo viaggio, un passaporto collettivo non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età. Non possono appartenervi coloro che non potrebbero ottenere il passaporto individuale secondo le norme della presente legge. Chi, nel chiedere un passaporto collettivo, rende scientemente asseverazioni non veridiche è punito con la multa fino a lire 50.000.

Art. 15.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario. Gli altri componenti del gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai 14 anni, devono presentare il certificato di cittadinanza italiana e devono essere muniti di un documento di identificazione valido a norma di legge.

Per il rilascio del passaporto collettivo si richiede il versamento di lire 250 a rimborso del costo del documento, con esclusione di ogni altro diritto o tassa a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione.

Art. 16.

È escluso ogni diritto o imposizione speciale di cancelleria e similari da parte degli Uffici consolari italiani all'estero per il rilascio o il rinnovo del passaporto ai connazionali residenti all'estero.

Per il rilascio di questi passaporti valgono i termini di cui all'articolo 9, secondo comma di questa legge.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 24.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai 14 anni, devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e sarano applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 16 e 19.

Art. 25.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di anni 14, nonchè le persone di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), dell'articolo 21 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Art. 17.

Possono essere rilasciati passaporti diplomatici o di servizio:

*a*) a coloro che occupano alte cariche dello Stato;

*b*) ai funzionari del Ministero per gli affari esteri in ragione dei compiti che hanno da espletare;

*c*) a coloro che viaggiano per incariro dello Stato;

*d*) ai famigliari e dipendenti delle persone suddette.

Art. 18.

Chi esce dal territorio della Repubblica senza passaporto è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 100.000. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 500.000 lire se contro il colpe-

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

CAPO IV.

*Passaporti speciali e documenti equipollenti.*

Art. 26.

Ai senatori e deputati viene rilasciato, su richiesta, un passaporto « per parlamentari ».

A coloro che occupano alte cariche dello Stato ed ai funzionari del Ministero per gli affari esteri può essere rilasciato un passaporto « diplomatico ».

A coloro che viaggiano per incarico dello Stato può essere rilasciato un passaporto « per servizio ».

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19. Ai familiari delle persone di cui al presente articolo, non iscritti nel passaporto di tali persone, nonchè ai dipendenti delle persone stesse, è applicabile il penultimo comma dell'articolo 21.

Art. 27.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati «Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 20.

Art. 28.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanze della frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 21.

CAPO V.

*Disposizioni penali.*

Art. 29.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

CAPO IV.

*Passaporti speciali e documenti equipollenti.*

Art. 26.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19. Ai familiari delle persone di cui al presente articolo, non iscritti nel passaporto di tali persone, nonchè ai dipendenti delle persone stesse, è anche applicabile il penultimo comma dell'articolo 21.

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19.

CAPO V.

*Disposizioni penali.*

Art. 29.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

vole fosse in corso, al momento del suo espatrio, un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive ovvero lo stesso non avesse ancora adempiuto gli obblighi di leva.

Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 19.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti.

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000 quando il passaporto fosse stato negato o ritirato.

Art. 30.

Chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, è punito ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Al rientro nel territorio della Repubblica, o successivamente, vien sospesa la validità del passaporto e questo vien ritirato.

Passata in giudicato la sentenza di condanna, il passaporto viene annullato.

CAPO VI.

*Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 31.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità pel pagamento delle tasse e pel rimborso del costo dei libretti, le modalità sui visti di entrata e di uscita alla frontiera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000 quando il passaporto fosse stato negato o ritirato. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 500.000 lire se contro il colpevole fosse in corso, al momento del suo espatrio, un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive ovvero lo stesso non avesse ancora adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 30.

*Identico.*

Art. 30-*bis*.

Chi nel chiedere un passaporto collettivo rende scientemente asseverazioni non veridiche è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

CAPO VI.

*Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 31.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge del sen. Terracini - N. 37*).

—

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Disegno di legge del Governo - N. 45*).

—

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—

Art. 32.

*Identico.*

Art. 33.

*Identico.*